

***Le novità introdotte al codice della strada dal Decreto
Sicurezza 113 del 4 ottobre 2018.
Analisi delle principali casistiche.***



9 maggio 2019 – Jesolo – Palazzo del Turismo - Dott. Patrizia Lazzari

Veicoli Esteri

**D.L. 04.10.2018 n. 113 conv. L. 01.12.2018 n. 132
in vigore dal 04.12.2018**

- Art. 93, comma 1-bis
- **È vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero**



- Art. 93, comma 1-ter

**Uniche eccezioni, veicoli utilizzati in:
leasing, locazione senza conducente e
comodato**

- Art. 93, comma 1-bis
- **il divieto si applica a chiunque lo detiene e a qualunque titolo lo conduce, anche occasionalmente o a titolo di cortesia**
- **Non importa da quanto tempo il veicolo è presente in Italia. Conta solo la residenza del conducente**
- **Non rileva che sia stato portato in Italia da altra persona, anche in regime di circolazione internazionale e che, solo occasionalmente, sia condotto da residente in Italia.**
- **La circolazione è vietata anche se a bordo è presente documento che autorizza alla conduzione la persona residente in Italia (es: atto di comodato dell'intestatario straniero)**

- Art. 93, comma 1-bis
- **Non rileva che il conducente abbia la residenza anche in un altro Paese (UE o extra UE). Se il conducente è iscritto nei registri anagrafici italiani da oltre 60 giorni, lo si considera residente in Italia e solo tale iscrizione rileva ai fini dell'applicazione della norma.**
- **La sanzione si applica anche se il conducente circola con un veicolo a lui intestato all'estero, ottenuto beneficiando di altra residenza nel Paese di immatricolazione.**
- **Per gli iscritti AIRE il divieto non ricorre: si considerano residenti all'estero.**

Deroghe al divieto

– Leasing e locazione senza conducente

(a favore sia di persona fisica che giuridica)

- Ammessi solo da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o del SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
-
- **Caso di persona giuridica**
 - Il conducente residente in Italia da oltre 60 gg può essere: persona con carica sociale, dipendente, socio o collaboratore. Deve dimostrare il suo ruolo nell'impresa locataria con apposita documentazione in lingua italiana (non obbligatoria a bordo). In mancanza: invito ex art. 180, comma 8. Se non esibita: circolazione abusiva ex art. 93, comma 1-bis e 7-bis.

Deroghe al divieto

– Leasing e locazione senza conducente (a favore sia di persona fisica che giuridica)

- Il locatario indicato nel documento può essere persona diversa da quella che conduce materialmente il veicolo (può essere, infatti, un familiare di questi, un dipendente, un collaboratore, purché con posizione documentata e con titolo legale di uso autorizzato dal soggetto che ha locato).
- Tuttavia, il veicolo locato non può essere dato in sublocazione dal locatario residente in Italia senza il permesso dell'intestatario straniero.

Deroghe al divieto

– Comodato

- Ammesso solo a un soggetto - **PERSONA FISICA** - residente in Italia da oltre 60 gg e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o del SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
- **Si tratta di un comodato d'uso ben definito, che non può essere traslato: il veicolo non può essere condotto da un suo familiare o collaboratore, neppure in presenza di atto scritto con data certa (comodato a familiare, usufrutto, cessione di guida di cortesia, ecc.) e nemmeno se il proprietario straniero lo ha autorizzato.**
- **Non è richiesto che l'attività del comodatario per il comodante sia svolta in Italia. Ciò che rileva è solo la residenza in Italia del comodatario.**

Documenti per le deroghe

Leasing e locazione senza conducente - comodato

A BORDO DEL VEICOLO deve essere custodito **un documento in lingua italiana** (anche la copia del contratto di leasing o di locazione s.c.), **sottoscritto dall'intestatario** e recante **data certa**, dal quale risultino:

- espressa identità del locatario (persona fisica o giuridica) o del comodatario (persona fisica)
- il titolo e la durata della disponibilità del veicolo
- eventuali divieti di utilizzo (es: sublocazione o cessione a terzi del comodato).

Nel caso di **comodato** a lavoratore o collaboratore residente in Italia, il documento da tenere a bordo è il relativo contratto di comodato intestato al lavoratore o collaboratore

Documenti per le deroghe

Leasing e locazione senza conducente - comodato

In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

La conduzione da parte di persona diversa configura la violazione dell'art. 93, comma 1 bis.

Il documento può essere in copia, ma la data certa deve essere in originale.

Può essere esibito in formato digitale, ma deve avere firma digitale e data certificata digitalmente.

Data certa

È la prova dell'esistenza di un documento in una determinata data (precedente alla circolazione del veicolo in Italia) e rende tale documento opponibile a terzi, cioè può essere fatto valere nei confronti dell'Autorità.

In Italia:

- Stipulazione di contratto mediante **atto pubblico** (art. 2699 cc)
- **Scrittura privata autenticata** da notaio o altro PU (es. segretario comunale)
- **Registrazione** dell'atto all'Ufficio del Registro
- **Raccomandata AR senza busta** (plico aperto). (la c.d. "autoprestazione postale" è stata soppressa dal 01.04.2016)
- Spedizione del documento a mezzo **PEC** (da Pec a PEC): fanno fede le ricevute di "accettazione" e "avvenuta consegna" in file (non in formato cartaceo). (I gestori del servizio PEC conservano i tracciati al max per 30 mesi)

Data certa

- **Data Certa Digitale di Postel.** Al documento informatico (pdf) viene apposta la cosiddetta **EPCM** (Electronic Postal Certification Mark rilasciata da Poste Italiane secondo quanto previsto dall'Universal Postal Union), marca con data e ora. Il documento "marcato" viene stampato con una rappresentazione grafica della marca. Quello informatico viene conservato da 10 a 40 anni
- **Marcatura temporale.** Servizio fornito dai **certificatori accreditati** (*Infocert, Aruba, Namirial, ecc.*) che associa data e ora certe a un documento informatico. Il file marcato temporalmente ha estensione ***.m7m***

La firma digitale, da sola, **non attribuisce** al documento la data certa (occorre la marcatura temporale)

Data certa

- **Prova fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo. In tal caso la prova sarà liberamente valutata dall'organo di Polizia che visiona l'atto.**

L'art. 2704 cc afferma che la data di una scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata non è in generale certa e opponibile a terzi. Diviene certa:

- o dal giorno in cui la scrittura è stata registrata, o dal giorno della morte, o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta
- o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici
- o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

Data certa per i documenti formati all'estero

Per i documenti formati all'estero:

- O l'atto è pubblico o le scritture private devono essere trasformate in atti pubblici
- Ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000 le **firme** sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere che devono essere fatti valere in Italia sono **legalizzate** dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (dello Stato che ha formato l'atto pubblico) e gli **atti** devono essere debitamente **tradotti** in italiano (traduzione giurata). La legalizzazione è solo un'autentica di firma, che non certifica in alcun modo l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato. La legalizzazione non ha scadenza

Data certa per i documenti formati all'estero

Esenzioni da legalizzazione per gli atti provenienti:

- dagli Stati contraenti la **Convenzione dell'Aja** del 5 ottobre 1961, dove la legalizzazione è sostituita dalla **Apostille**
- dagli Stati contraenti la **Convenzione di Bruxelles** del 25 maggio 1987, che sono esenti da ogni forma di legalizzazione (attualmente soltanto Italia, Francia, Belgio, Irlanda e Danimarca, che però continua a inserire l'apostille)
- da Paesi con i quali sono in vigore specifiche **convenzioni bilaterali** che comportano l'esenzione da legalizzazione (ad esempio, per gli atti pubblici e scritture private autenticate: con l'Austria, Convenzione 30 giugno 1975 ratificata con legge n. 342/1977; con la Germania: Convenzione 7 giugno 1969 ratificata con legge n. 176/1973).

La Apostille

- È un procedimento semplificato di certificazione della firma del soggetto rogante o autenticante, che viene "legalizzata" dalla sola autorità dello Stato nel quale l'atto è formato. Non ha scadenza
- Tale forma di legalizzazione avviene mediante apposizione della apostille, formula unificata a contenuto fisso il cui modello inderogabile è allegato alla Convenzione (quadrato di 9x9 cm minimo); consiste nella certificazione della veridicità della firma, della qualità del firmatario e, se necessario, dell'autenticità di timbro o sigillo apposto all'atto.
La stessa può essere apposta (anche in un momento successivo alla firma) in fondo all'atto (timbro) o su un allegato, redatta in francese, lingua ufficiale della Convenzione, o nella lingua dell'autorità che la rilascia; il titolo "Apostille" deve essere sempre riportato in francese.

L'apostille non è parte integrante dell'atto; se redatta in epoca posteriore allo stesso, come di norma accade, non sposta in alcun modo la data di formazione dell'atto medesimo.

La Apostille

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Italia

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da: NICODEMI ANNUNZIATA

3. operante in qualità di: FUNZIONARIO

4. è munito del sigillo/bollo di : COMUNE DI ROMA

Attestato

5. in : Roma 6. Il 25 AGO. 2014

7. da: Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo di Roma

8. col numero : 9569

9. Sigillo/bollo :
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo di Roma

10. Firma
Funzionario Delegato
Giuseppe Patane



ANEXĂ
LA APOSTILA NR.:

NUMELE TITULARULUI ACTULUI OFICIAL:

DENUMIREA ACTULUI OFICIAL:

SERIA/NUMĂRUL ACTULUI OFICIAL:

NUMĂRUL DE PAGINI PE CARE LE CONTINE ACTUL OFICIAL:

ROMÂNIA



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. ȚARA: ROMÂNIA
PRESENTUL ACT OFICIAL

2. A FOST SEMNAT DE:

3. ÎN CALITATE DE:

4. POARTĂ SIGILIUL/ȘTAMPILA:

ATESTAT

5. LA: 6. DATA:

7. DE CĂTRE: SUBPREFECT – Instituția Prefecturală – Municipiul București

8. SUB NR.:

9. SIGILIUL/ȘTAMPILA 10. SEMNĂTURA

La traduzione dei documenti formati all'estero

Può fare la traduzione:

- a) la rappresentanza diplomatica italiana all'estero
- b) la rappresentanza diplomatica straniera in Italia
- c) un traduttore ufficiale all'estero
- d) un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale di stato civile (o anche GdP) la conformità al testo straniero

La traduzione segue le stesse regole della legalizzazione dell'atto cui è collegata:

- a) attesta la conformità al testo straniero e la firma del funzionario non necessita di legalizzazione
- b) attesta la conformità al testo straniero e la firma del funzionario deve essere legalizzata dalla Prefettura competente per territorio
- c) attesta la conformità al testo straniero e la sua firma necessita di legalizzazione.

Sanzioni art. 93, commi 1-bis e 7-bis (VEDERE CIRCOLARE – ALL. 3)

Residente in Italia da più di 60 giorni che circola con un veicolo immatricolato all'estero:

- pmr Euro 712. Ammessa la riduzione del 30%. Si applica l'art. 207
- ritiro carta circolazione (da inviare all'UMC)
- **cessazione immediata della circolazione:** il veicolo è sottoposto sequestro (COSI' DICE LA CIRCOLARE DEL 10.01.2019), con trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applica il 213.
- se entro 180 gg il veicolo non viene nazionalizzato o non viene chiesto il foglio di via, si applica la sanzione accessoria della confisca ai sensi dell'art. 213 (la somma eventualmente pagata con riduzione del 30% è considerata acconto: è disposto il recupero della somma residua).

Se il veicolo circola durante il periodo di ritiro della c.c.: art. 213.

A chi è stato nominato custode: pmr euro 1.988 + revoca patente + alienazione veicolo (trasferimento in proprietà al custode-acquirente)

Gli UMC avranno cura di segnalare alla competente Autorità di polizia i veicoli per i quali, scaduto il termine di 180 giorni, non sia stata richiesta né l'immatricolazione in Italia né il rilascio del foglio di via.

La nazionalizzazione

È richiesta dall'intestatario del veicolo all'UMC, solo se residente in Italia.

Se intestatario e soggetto che ha interesse a nazionalizzare il veicolo non coincidono (intestatario residente all'estero e utilizzatore residente in Italia), il veicolo:

- deve essere preventivamente ceduto in favore del soggetto residente in Italia che intende immatricolarlo
- deve essere stato cancellato dai registri delle competenti Autorità estere
- non deve risultare segnalato quale veicolo rubato od oggetto di appropriazione indebita
- deve essere in regola con gli obblighi di revisione
- deve assolvere agli obblighi IVA, qualora si tratti di veicolo proveniente da altro Stato UE o SEE.

Il foglio di via

- È richiesto dall'intestatario del veicolo all'UMC
- Contestualmente deve consegnare le targhe e la carta di circolazione

In alternativa può essere richiesto dallo stesso utilizzatore:

- su delega rilasciata dall'intestatario della carta di circolazione estera, recante firma legalizzata presso la competente Autorità estera e corredata da traduzione asseverata in lingua italiana;
- sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000), resa dall'utilizzatore del veicolo, attestante la circostanza che lo stesso è stato autorizzato dall'intestatario estero a condurre il veicolo oltre i confini italiani.

L'UMC rilascia il foglio di via e relativa targa per condurre il veicolo oltre confine

L'UMC restituisce targhe e carta di circolazione all'autorità dello Stato che le ha rilasciate



- le targhe provvisorie furono disciplinate dall'articolo 331 del vecchio cds (D.P.R. 393 del 30.06.1959) e dall'articolo 420 del suo Regolamento d'esecuzione. Da allora non sono mai state modificate. Sono solamente state aggiunte le nuove province
- le dimensioni delle targhe sono identiche a quelle ordinarie dell'epoca, cioè mm 275x200 per gli autoveicoli e per i rimorchi, e mm 165x165 per i motocicli
- in tutti i casi il numero, di 5 cifre con eventuali zeri iniziali, è posizionato sulla riga superiore e la sigla, sotto forma di un codice alfanumerico, sulla seconda, in cui la lettera individua la regione e il numero la provincia
- a volte si trovano targhe provvisorie su una sola riga, con il codice alfanumerico che precede il numero. Lo stemma della Repubblica interposto
- nulla si dice in merito al colore: nella quasi totalità dei casi sono a fondo bianco con scritte nere. Nelle province vicino al confine con la Francia si trovano targhe a fondo giallo con le scritte nere (cosiddette "alla francese")



26147

S5



Mod. M. C. 848

IMP. ITALIANA - ROMA

OSNA 572931 del 24/08/2016
Validità OSNA (Cantone) a
eleonore dal 24/08/2016



91972

B 2



Mod. M. C. 848
Tip. I.P.Z.S. - Foggia

<p>A Piemonte, Valle d'Aosta</p> <p>1 Alessandria 2 Aosta 3 Asti 4 Cuneo 5 Novara 6 Torino 7 Vercelli 8 Biella 9 Verbano-Cusio-Ossola</p>	<p>B Lombardia</p> <p>1 Bergamo 2 Brescia 3 Como 4 Cremona 5 Mantova 6 Milano 7 Pavia 8 Sondrio 9 Varese 10 Lecco 11 Lodi 12 Monza-Brianza</p>	<p>C Trentino Alto Adige</p> <p>1 Bolzano 2 Trento</p>	<p>D Veneto</p> <p>1 Belluno 2 Padova 3 Rovigo 4 Treviso 5 Venezia 6 Verona 7 Vicenza</p>	<p>E Friuli Venezia Giulia</p> <p>1 Gorizia 2 Udine 3 Pordenone 4 Trieste (*)</p> <p>(*) passa a E4 nel 1994, prima era Z senza numero</p>
<p>H Liguria</p> <p>1 Genova 2 Imperia 3 La Spezia 4 Savona</p>	<p>L Emilia Romagna</p> <p>1 Bologna 2 Ferrara 3 Forlì-Cesena 4 Modena 5 Parma 6 Piacenza 7 Ravenna 8 Reggio Emilia 9 Rimini</p>	<p>M Toscana</p> <p>1 Arezzo 2 Firenze 3 Grosseto 4 Livorno 5 Lucca 6 Massa Carrara 7 Pisa 8 Pistoia 9 Siena 10 Prato</p>	<p>N Umbria</p> <p>1 Perugia 2 Terni</p>	<p>O Marche</p> <p>1 Ancona 2 Ascoli Piceno 3 Macerata 4 Pesaro e Urbino 5 Fermo</p>

<p>P Lazio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Frosinone 2 Latina 3 Rieti 4 Roma 5 Viterbo 	<p>R Abruzzo, Molise</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Campobasso 2 Chieti 3 L'Aquila 4 Pescara 5 Teramo 6 Isernia 	<p>S Basilicata, Campania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Avellino 2 Benevento 3 Caserta 4 Matera 5 Napoli 6 Potenza 7 Salerno 	<p>T Puglia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Bari 2 Brindisi 3 Foggia 4 Lecce 5 Taranto 6 Barletta-Andria-Trani
<p>V Calabria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Catanzaro 2 Cosenza 3 Reggio Calabria 4 Crotone 5 Vibo Valentia 	<p>W Sicilia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Agrigento 2 Caltanissetta 3 Catania 4 Enna 5 Messina 6 Palermo 7 Ragusa 8 Siracusa 9 Trapani 	<p>X Sardegna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cagliari 2 Nuoro 3 Sassari 4 Oristano 5 Carbonia-Iglesias 6 Medio Campidano 7 Ogliastra 8 Olbia-Tempio 	

Sanzioni art. 93, commi 1-ter e 7-ter (VEDERE CIRCOLARE – ALL. 3)

Residente in Italia da più di 60 giorni che circola con un veicolo immatricolato all'estero in sua disponibilità per leasing, locazione SC o comodato, senza documento al seguito (o con documento senza data certa, o con documento non legalizzato, quando necessario, e/o non tradotto o con documento che non attesti il titolo e la durata della disponibilità):

- Euro 250. Si applica l'art. 207
- Invito a esibire il documento entro 30 gg
- Fermo amm.vo del veicolo con affidamento all'interessato fino a esibizione del documento (o comunque al max per 60 gg), con ritiro carta circolazione

Se il documento non viene esibito nei 30 gg: sanzione ex art. 94, comma 3, di euro 712 (è un solo richiamo economico: l'art. 94 non si applica ai veicoli immatricolati all'estero).

Non si applica il 180, comma 8.

Ambiti in corso di approfondimento

- Veicolo immatricolato RSM, concesso in comodato a dipendente o collaboratore di impresa Sammarinese che risiede in Italia. Infatti, pur trattandosi di comodato a favore di lavoratore o collaboratore, sembrerebbe non rientrare nella previsione di cui all'art. 9, c. 1-ter, perché San Marino non appartiene all'UE o allo SEE ed è necessario tener presente l'eventuale portata della norma in relazione agli Accordi di buon vicinato in essere tra Italia e San Marino.
- Veicolo dello Stato Città del Vaticano, nelle condizioni indicate dal punto precedente, in relazione agli Accordi vigenti tra il nostro Paese e quello Stato.

Ambiti in corso di approfondimento

- Veicolo immatricolato all'estero condotto da cittadino residente nel comune di Campione d'Italia.
- Veicolo privato munito di targa diplomatica estera e condotto dall'agente diplomatico, residente in Italia e in servizio presso ambasciate o corpi diplomatici.
- Veicolo privato, immatricolato all'estero, del personale civile e militare italiano in servizio presso gli Organismi Internazionali ed i Comandi NATO che mantiene la residenza in Italia, in relazione alle convenzioni e agli accordi bilaterali che regolano i rapporti tra la NATO e i Paesi ospitanti.

Ambiti in corso di approfondimento

- Veicolo di impresa europea di trasporto che ha sede secondaria (ovvero altra sede effettiva) in Italia che loca senza conducente a impresa di trasporto Italiana per attività di trasporto in Italia che lo fa guidare a conducente dipendente (o socio, ecc.) residente in Italia (ai sensi e con limiti art. 84 CDS).
- Veicolo di impresa europea di trasporto che loca senza conducente a impresa di trasporto Italiana appartenente allo stesso gruppo d'impresa per attività di trasporto in Italia con conducente residente in Italia dipendente dell'impresa italiana.

Art. 132 cds

- Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
- ***Scaduto il termine di un anno, la loro circolazione è vietata.***
- ***Il divieto si applica sia ai veicoli UE che extra UE.***
- ***E' irrilevante la residenza del conducente. Se condotti da persona residente in Italia da oltre 60 gg, concorre anche la violazione dell'art. 93, comma 1-bis e 7-bis.***
- ***La violazione ricorre solo se è provata la permanenza del veicolo in Italia da oltre un anno.***

Art. 132 cds

- ***Scaduto il termine di un anno di permanenza continuativa in Italia***, l'intestatario straniero deve chiedere al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
- L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

Art. 132 cds - deroghe

Sulla base del combinato disposto di questo articolo e del nuovo art. 93, **la circolazione in Italia fino a un anno di un veicolo immatricolato all'estero** (sia con targa UE che extra UE) è consentita solo ed esclusivamente se condotto da persona non residente in Italia nel caso di:

- veicoli introdotti in Italia per motivi di lavoro, di cura, di studio o turistici.

Oppure, se condotto da persona residente in Italia, nel caso di:

- cittadino italiano residente all'estero che rientra definitivamente in Italia, fino al 60° giorno dalla data di acquisizione della residenza;
- veicolo di cittadino straniero che ha deciso di acquisire la residenza in Italia fino al 60° giorno dalla data di acquisizione della residenza.

Art. 132 cds - deroghe

Sulla base del combinato disposto di questo articolo e del nuovo art. 93, **la circolazione in Italia per più di un anno di un veicolo immatricolato all'estero** è consentita solo ed esclusivamente per i **veicoli con targa UE** nei casi e con le modalità previsti dall'art. 93, comma 1-ter:

- concesso in leasing o locazione SC parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o del SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva a favore di persona fisica o giuridica avente residenza/sede in Italia
- concesso in comodato a persona fisica residente in Italia da oltre 60 gg e legata da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o del SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

I veicoli con targa extra UE dopo un anno non possono più circolare.

Sanzioni art. 132

Circolazione oltre il periodo max di un anno con un veicolo immatricolato all'estero:

- Euro 712. Si applica l'art. 207
- Ritiro carta circolazione (da inviare all'UMC)
- **cessazione immediata della circolazione:** il veicolo è sottoposto sequestro (COSI' DICE LA CIRCOLARE DEL 10.01.2019), con trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applica il 213.
- Se entro 180 gg non viene chiesto il foglio di via (o il veicolo non viene nazionalizzato), si applica la sanzione accessoria della confisca ai sensi dell'art. 213

Se il veicolo circola durante il periodo di ritiro della c.c.: art. 213.

A chi è stato nominato custode: pmr euro 1.988 + revoca patente + alienazione veicolo (trasferimento in proprietà al custode-acquirente)

Veicoli Extracomunitari

- Convenzione di Istanbul del 26.06.1990, ratificata con la L. 479/1995 (abroga la Convenzione di New York del 04.06.1954);
- Convenzione di Vienna del 08.11.1968, ratif. con la L. 308/1995;
- Convenzione di Ginevra del 04.05.1956, ratificata con la L. 1553/1961;
- D.P.R. 633/1972, istituzione e disciplina dell'IVA;
- D.P.R. 43/1973, Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD);
- Reg. CEE n. 2913/1992 del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale Comunitario – CDC;
- Reg. UE n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione;
- Reg. delegato 2015/2446 della Commissione che integra il Regolamento n. 952/2013;
- Reg. di esecuzione 2015/2447 della Commissione di talune disposizioni del Regolamento n. 952/2013;
- **No la Direttiva del Consiglio 83/182/CEE (ancora vigente). E' valida solo per i veicoli immatricolati in Unione**

Veicolo Extracomunitario

- solo alcuni soggetti possono condurre il veicolo
- può essere necessaria delega/istruzioni

Se la targa non è costituita da cifre arabe e caratteri latini si considera illeggibile e necessita ripetizione (artt. 132 e 102 CdS)



Veicoli Extracomunitari importazione definitiva

- Veicolo al seguito di proprietario che si trasferisce in Italia
- Veicolo acquistato all'estero da residente in Italia

Dovuta TARIC e IVA

Veicoli Extracomunitari importazione temporanea

Sono esonerati dai dazi (TARIC) e dall'IVA i veicoli in importazione temporanea se:

- sono **guidati dal proprietario residente extra UE** (art. 212 Reg. Comm. 2446/2015)
- sono **guidati da persona diversa dal proprietario anch'essa residente extra UE** (debitamente autorizzata per iscritto dall'intestatario) (art. 212 Reg. Comm. 2446/2015)
- **restano in UE non oltre 6 mesi**, continuativi o meno, su un periodo di 12 mesi (art. 217 Reg. Comm. 2446/2015)

Veicoli Extracomunitari importazione temporanea

- Artt. 214 e 215 Reg. Comm. 2446/2015

I veicoli in importazione temporanea sono esonerati dai dazi e dall'IVA **e possono essere guidati da conducenti residenti in UE** nei seguenti casi:

- veicoli presi in locazione per tornare alla propria residenza all'interno dell'UE (contratto scritto)
 - **NO con il 93 se il conducente è residente in Italia da oltre 60 gg**
 - **Se il conducente è residente in un altro Stato UE è consentito**
- veicoli presi in locazione per uscire dalla UE (contratto scritto)
 - **NO con il 93 se il conducente è residente in Italia da oltre 60 gg**
 - **Se il conducente è residente in un altro Stato UE è consentito**

Veicoli Extracomunitari importazione temporanea

- Artt. 214 e 215 Reg. Comm. 2446/2015

I veicoli in importazione temporanea sono esonerati dai dazi e dall'IVA **e possono essere guidati da conducenti residenti in UE** nel seguente caso:

- uso sistematico per motivi di lavoro quando il datore di lavoro ha sede fuori dal territorio doganale UE
 - **NO con il 93 se il conducente è residente in Italia da oltre 60 gg**
 - **OK con il 132, solo se la permanenza in Italia del veicolo non supera l'anno**
 - **Se il conducente è residente in un altro Stato UE è consentito**

Interpretazione autentica della Corte di Giustizia Europea con Sent. 07.03.2013 n. C-182/12: l'uso privato di un veicolo immatricolato extra UE da parte di una persona stabilita nel territorio doganale può essere concesso solo se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego che lega tale persona al proprietario del veicolo stabilito fuori di detto territorio

Veicoli Extracomunitari importazione temporanea

- Artt. 214 e 215 Reg. Comm. 2446/2015

I veicoli in importazione temporanea sono esonerati dai dazi e dall'IVA **e possono essere guidati da conducenti residenti in UE** nei seguenti casi:

- casi di emergenza **(cosa fare???)**
- veicoli utilizzati per uso occasionale dati in prestito da parte del proprietario, che si deve trovare in un qualunque punto del territorio UE al momento dell'utilizzazione (l'onere della prova tramite i timbri sul passaporto è posto a carico dell'utilizzatore: *onus probandi incubit qui dicit*)
 - **NO con il 93 se il conducente è residente in Italia da oltre 60 gg**
 - **Se il conducente è residente in un altro Stato UE è consentito**

Veicolo Extracomunitario procedura TULD

Il mancato pagamento della TARIC e dell'IVA, quando dovuto, realizza l'illecito di contrabbando (oggi depenalizzato):

- autorità competente é Agenzia delle Dogane (espressa riserva di legge)
- operatore di polizia opera in forza di qualifica P.G.
- relazione per Agenzia Dogane
- sequestro amministrativo veicolo con relativo verbale
- veicolo portato in depositaria individuata da Ag. Dogane, o nella nostra o temporaneamente affidato al conducente
- valutazione veicolo, da noi calcolato in siti internet veicoli usati
- sanzione in base a iva e taric evasi, calcolati sulla valutazione commerciale del veicolo, comminata da Ag. Dogane

Grazie per l'attenzione